



## **Titolo**

Processo sportivo in genere – sistema inquisitorio e accusatorio - diritto di difesa - esigenze di celerità e informalità

## **Descrizione**

Il processo sportivo ha natura composita, inquisitoria e accusatoria, e carattere essenzialmente documentale. In tale contesto, nella fase istruttoria il diritto di difesa è assicurato mediante il diritto di accesso agli atti, orientato evidentemente a consentire agli interessati di svolgere in maniera adeguata le argomentazioni difensive. Il contraddittorio è invece pieno quando la testimonianza è assunta in udienza (art. 60 CGS). Si tratta di un sistema misto, che corrisponde alle esigenze di celerità e informalità del processo sportivo e, nel complesso, tutela adeguatamente i differenti interessi delle parti. In quanto la regola della pienezza del contraddittorio nella formazione della prova è sancita dalla Costituzione solo in relazione al processo penale (art. 111, comma quarto), il contraddittorio stesso si articola diversamente nei diversi sistemi processuali; tanto è vero che, ad esempio, nel procedimento di verifica svolto nel giudizio amministrativo esso legittimamente si realizza con la possibilità delle parti di prendere posizione sulla relazione di verifica, mediante il deposito di apposita memoria difensiva nei termini di legge (cfr. Cass. civ., SS. UU., 7 ottobre 2021, n. 27324).

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 28/CFA/2022-2023/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Castiglia

## **Riferimenti normativi**

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0028 CFA del 26 settembre 2022 (Sig. Michele Zullo/Procuratore Federale Interregionale)**